CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE

OGGETTO: ID.4555 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA APPALTO VERDE

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE E DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

L'anno duemilaventitre il giorno 05 del mese di aprile, alle ore 10:00, nell'ufficio Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante, al quinto piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta riservata relativa alla gara in oggetto per la valutazione della documentazione inviata dagli operatori economici a seguito di soccorso istruttorio e richiesta di integrazione della documentazione amministrativa. Presiede la seduta riservata il Dottor Stefano Semorile, Responsabile Unico del Procedimento di gara.

Il seggio di gara è altresì composto da Paolo Adamini e Laura D'Alì assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Premesso che:

- dall'esito della seduta pubblica del 14 marzo 2023, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, è stata verificata la presentazione di n° 6 (sei) domande di partecipazione;

- a seguito della verifica circa la congruità formale della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come dagli stessi caricata sulla piattaforma telematica SINTEL, il seggio di gara ha ammesso con riserva tutti gli operatori che hanno caricato correttamente la propria offerta sulla piattaforma, rinviando lo scioglimento delle riserve a seguito di un esame approfondito della documentazione prodotta dai concorrenti stessi;
- in seguito all'esame della documentazione prodotta dai concorrenti, si è reso necessario il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 chiedendo a tutti gli operatori economici l'integrazione della documentazione amministrativa, come da verbale di seduta riservata del Seggio di gara del 14 marzo 2023;
- in data 15 marzo 2023 è stata inviata a tutti gli operatori, sia tramite pec sia tramite piattaforma Sintel, la comunicazione di avvio di soccorso istruttorio con indicazione dei documenti necessari per la valutazione di quanto auto dichiarato nella domanda di ammissione;

Verificata la necessità di esaminare puntualmente la documentazione prodotta dai concorrenti, così come integrata a seguito del ricorso al soccorso istruttorio nonché delle integrazioni della documentazione amministrativa, unitamente alla documentazione prodotta in precedenti procedure di gara gestite dalla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Genova alle quali i concorrenti stessi avessero già partecipato;

Appurato che tutti e sei i concorrenti, a seguito dell'esame condotto dalla Stazione Appaltante, risultano essere in possesso dei requisiti di ammissibilità come indicato nelle schede allegate che costituiscono parte

integrante del presente verbale.

SI DISPONE

A seguito dell'esame della documentazione integrativa di sciogliere le riserve circa l'ammissione dei concorrenti alla procedura in oggetto, procedendo pertanto all'ammissione dei seguenti operatori economici:

1 EURORISTORAZIONE SRL

2 VIVENDA

3 DUSSMANN SERVICE SRL

4 CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

5 CIRFOOD S.C.

6 VOLPI PIETRO S.R.L

Il Presidente ricorda che la data ed il luogo di convocazione della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica e, successivamente, dell'offerta economica saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito internet della Stazione Unica Appaltante e della piattaforma di e-procurement Sintel successivamente alla nomina della Commissione Giudicatrice.

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Stefano Semorile

Il seggio di gara

F.to Paolo Adamini

F.to Laura D'Alì

ID.4555 - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA – SCHEDA CONCORRENTE

Operatore economico: **EURORISTORAZIONE srl**

Con riferimento all'operatore **EURORISTORAZIONE srl** esaminata l'autocertificazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 allegata alla domanda di ammissione presentata tramite piattaforma SINTEL si è avviata richiesta di integrazioni documentali al fine di acquisire gli elementi autocertificati in sede di presentazione dell'offerta con nota prot. 15017 del 15/03/2023 riscontrato dall'Operatore Economico con nota prot.15988 del 21/02/2023 e con ulteriore richiesta di documentazione su piattaforma telematica Sintel con ID.167093874 del 24/03/2023 riscontrata in data 28/03/2023 con ID. 167203454.

Sono stati valutati:

a) Procedimento Penale n. 11943/19 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Padova:
Il procedimento penale, con di rinvio a giudizio, si riferisce a due ipotesi:

1) riguardo all'ipotesi, in capo ad alcuni rappresentanti ed amministratori delle Società Euroristorazione srl e Serenissima Ristorazione spa di presunti comportamenti finalizzati ad occultare il fatto che le stesse facessero capo ad un unico centro di interessi legata alla procedura d'appalto bandita dalla Regione Veneto per il servizio di ristorazione ospedaliera presso alcune delle Aziende Sanitarie Regionali, gara suddivisa in 6 lotti territoriali.
Il procedimento penale risulta ancora pendente, con fissazione della prossima udienza in data 12/10/2023, a seguito di richiesta da parte della stazione unica appaltante di ulteriori documenti relativi allo svolgimento del processo la Società Euroristorazione ha dichiarato di non avere la disponibilità dei verbali di udienza.
L'operatore economico ha rimarcato che sulla procedura di gara inerente la " *Procedura aperta telematica, per l'affidamento del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della Regione Veneto e per la Società O.R.A.S spa- seconda procedura*" indetta con Deliberazione n.313/2019 del Direttore Generale di Azienda Zero della Regione Veneto, la giustizia amministrativa si è ripetutamente espressa nei vari gradi di giudizio da ultimo il Consiglio di Stato, con pronuncia del 03.01.2023, confermando la piena legittimità e correttezza nello svolgimento della procedura di gara e della relativa aggiudicazione.
Si precisa, inoltre, che nel provvedimento di aggiudicazione del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di alcune Aziende Sanitarie della Regione Veneto e di Oras spa (Deliberazione del Direttore Generale n.779 del 23/12/2020) viene indicata la partecipazione delle due società in Lotti differenti.

2) per l'ipotesi delittuosa di aver dissimulato la presenza di personale impiegato per i ristori covid al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

Con riferimento alla suddetta fattispecie il GUP, all'Udienza preliminare del 01.02.2023, ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. La Società ha dichiarato di non aver ricevuto notifiche in merito al nuovo giudizio.

b) Procedimento Penale n. 1288/22 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Torino
L'operatore economico ha presentato copia del Decreto penale di condanna n. 116/22 emesso dal Gip di Torino a seguito dell'infortunio sul lavoro accorso ad una lavoratrice del Centro Cottura di Grugliasco (TO) e contestuale ricorso di opposizione presentato contro la condanna in data 9 marzo 2022, discusso nell'udienza del 13/03/2023, all'esito della quale il Giudice ha condannato il sig. *…….omissis (l'operatore indica il nominativo di un dipendente che per ragioni di privacy qui viene omesso)* alla pe-

na di Euro 2.000,00 di multa. Tale decisione non risulta ad oggi notificata all'operatore economico il quale dichiara di essere in attesa di tale atto per poter procedere con la relativa impugnazione.

L'azienda ritiene che il Sig. *…….omissis (l'operatore indica il nominativo di un dipendente che per ragioni di privacy qui viene omesso)*, nella sua qualità di legale rappresentante e datore di lavoro di Euroristorazione S.r.l., ha adottato tutte le misure idonee per prevenire eventi analoghi a quello occorso, comprese attività documentate (ed esibite al Giudice del dibattimento) relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sulle attrezzature e sugli impianti eseguite da ditte specializzate. L'operatore precisa inoltre che i fatti oggetto di procedimento si siano verificati in un centro periferico non posto sotto la diretta ed immediata vigilanza del proprio Legale Rappresentante.
La Società, inoltre, al fine di prevenire episodi analoghi, ha nominato un procuratore speciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro il quale, a sua volta, ha individuato e formato i preposti che vigilano sulle aree periferiche con il compito di informare tempestivamente lo stesso in caso di anomalie.

Effettuate le dovute valutazioni discrezionali, non si ritiene di disporre degli elementi necessari a statuire l'inaffidabilità dell'operatore economico stante l'indimostrata gravità e pertinenza rispetto all'appalto delle condotte contestate alla società.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Stefano Semorile

ID.4555 - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA – SCHEDA CONCORRENTE

Operatore economico: **VIVENDA SPA**

Con riferimento all'operatore **VIVENDA SPA,** esaminata l'autocertificazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 allegata alla domanda di ammissione presentata tramite piattaforma SINTEL, si è avviata procedura di integrazione documentale con nota prot. 15030 del 15/03/2023 al fine di acquisire gli elementi documentali autocertificati in sede di presentazione dell'offerta.

Sono stati valutati i riscontri pervenuti con nota prot. 16300 del 22/03/2023 con particolare riferimento al ricorso presentato alla Corte di Cassazione Sezione Lavoro in data 14/12/2021 contro la sentenza n. 2677/2021 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Controversie Lavoro, Previdenza e Assistenza Obbligatorie, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in parziale riforma della sentenza appellata.
L'INPS ha notificato alla società il 5 novembre 2021 gli avvisi di addebito n. 397 2021 00040820 53 000 e n. 39720210015964726000 in relazione al periodo contestato (dicembre 2007 - luglio 2012). L'opertatore economico ha anticipato l'impugnazione di tali avvisi, tuttavia, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 80 del Codice, la fattispecie in oggetto non risulta causa di esclusione in quanto risalente ad un periodo storico antecedente all'assoggettamento in amministrazione giudiziaria al quale l'operatore stesso è stato sottoposto nell'anno 2015.

Dalla documentazione prodotta, stante sia la non definizione della controversia sia in particolare l'elemento non ostativo del comma 11 dell'art. 80, si ritiene che la fattispecie in oggetto non sia motivo di esclusione non configurandosi quale elemento che possa vanificare la professionalità, l'affidabilità e l'integrità dell'operatore stesso.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Stefano Semorile

ID.4555 - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA – SCHEDA CONCORRENTE

Operatore economico: **DUSSMANN SERVICE SRL**

Con riferimento all'operatore **DUSSMANN** esaminata l'autocertificazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 allegata alla domanda di ammissione presentata tramite piattaforma SINTEL si è avviata la procedura di integrazione documentale (con pec. Prot.15014 del 15/03/2023) al fine di acquisire gli elementi documentali autocertificati in sede di presentazione dell'offerta.

Sono stati valutati i documenti pervenuti con pec. prot. 16066 del 21/03/2023 (integrati con nota a mezzo SINTEL ID. 167050730 del 23/03/2023):

1) Riguardo le posizioni relative a pretese "NON definitivamente accertate"presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Regionale della Lombardia:
   - PVC redatto nell'anno 2020, anno di imposta 2016, notificato il 29/01/2020 al contribuente GAETANO PAOLIN S.P.A. CF 00989590286 (fuso per incorporazione in Dussmann Service s.r.l.);
   - Ricorso avverso avviso di accertamento n. T6S030101895/2020 per l'anno d'imposta 2015 relativo al contribuente GAETANO PAOLIN S.P.A. CF 00989590286 (fuso per incorporazione in Dussmann Service s.r.l.) notificato il 17/12/2021;
   - Ricorso avverso avviso di accertamento SDC T6S030103311-2019 (2014) per l'anno d'imposta 2014, relativo al contribuente incorporato/a GAETANO PAOLIN S.P.A. CF 00989590286 (fuso per incorporazione in Dussmann Service s.r.l.).

Dussmann dichiara di aver definito con l'Ufficio di Padova tutti i contenziosi in essere dal 2014 al 2016 per la incorporata G. Paolin afferenti alla deducibilità del trattamento fine mandato amministratori nell'anno di maturazione sottoscrivendo con Agenzia della Entrate gli atti conciliativi e le quietanze versando i relativi importi con F24 in data 28/10/2022 per la completa definizione della pratica.
I modelli F24 relativi agli anni di imposta 2014 e 2015 trasmessi dall'operatore in fase di soccorso istruttorio risultano coerenti con quanto riportato nell'Accordo Conciliativo Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale di Padova Prot. 220897 del 25/10/2022 e Prot. 220899 del 25/10/2022 relativi, rispettivamente, all'accertamento T6S030103311-2019 (2014) per l'anno d'imposta 2014 e all'accertamento T6S030101895/2020 per l'anno d'imposta 2015.
Il modello F24 relativo all'anno di imposta 2016 risulta coerente con gli importi definiti con Atto di adesione N. T6SA3H100689 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova a seguito di contraddittorio in riferimento all'accertamentoT6SI1H100682. L'Agenzia delle Entrate deve ancora recepire i pagamenti e rimuovere dal certificato le relative pendenze.

2) Procedimento penale RGNR 1681/2021 Procura c/o Tribunale di Bari per presunta violazione dell'art. 256 co. 1 D.Lgs. n. 152/2006, accertata il 18 febbraio 2021 dai Carabinieri Guardie Forestali che hanno effettuato un sequestro di prodotti e beni non appartenenti a Dussmann Service, la quale esercitava in luogo (Bari) attività di lavaggio di autobus per Ferrovie Sud Est. L'operatore dichiara che tale procedimento contestava un presunto inquinamento, contestato dall'operatore stesso che evidenzia il fatto che il prodotto detergente usato fosse diluito con acqua in modo idoneo e pertanto non poteva essere nocivo. A seguito del fatto contestato l'Azienda ha svolto attività formative per il personale coinvolto nel servizio. Il reato è stato estinto per intervenuta oblazione con sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Bari sezione Penale n. 723 del 07 febbraio 2023.
Dalla documentazione prodotta si ritiene che le fattispecie in oggetto non siano motivo di esclusione avendo provveduto nel caso 1) l'operatore a versare all'Agenzia delle Entrate le somme concordate e, nel caso 2) essendo sopraggiunta l'estinzione del reato oggetto del procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Stefano Semorile

ID.4555 - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA – SCHEDA CONCORRENTE

Operatore economico: **Consorzio Nazionale Servizi – Ma.Ri.S (consorziata esecutrice)**

Con riferimento all'operatore **CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI** esaminata l'autocertificazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 allegata alla domanda di ammissione presentata tramite piattaforma SINTEL si è proceduto alla comparazione tra quanto auto-dichiarato nell'ambito della presente procedura e quanto auto-dichiarato nell'ambito delle procedure: *ID. 4470* bandita da questa Città Metropolitana in data 19/06/2020 e con scadenza presentazione offerte in data 22/09/2020 ed ID.4491 bandita da questa Città Metropolitana in data 02/07/2021 e con scadenza presentazione offerte in data 14/09/2021 .
Sono state, quindi, rilevate alcune dichiarazioni relative alle medesime fattispecie a suo tempo auto-dichiarate nelle procedure *ID. 4470 ed ID.4491* e, relativamente a quest'ultime, si è potuto evincere da quanto nuovamente auto-dichiarato dall'operatore economico come tali fattispecie non abbiano subito rilevanti sviluppi ulteriori.
Relativamente alle autodichiarazioni prodotte dall'operatore economico è stato ugualmente avviata la procedura di integrazione documentale al fine di acquisire eventuali elementi innovativi rispetto alla documentazione già agli atti con pec 15031 del 15/03/2023 e successiva richiesta tramite piattaforma SINTEL ID 166881596 e la ID 166894041 del 21/03/2023.
Sono stati valutati gli elementi pervenuti con note prot. 16351 del 22/03/2023 e prot. 16456 del 22/03/2023:

1. **PRIMA SEZIONE: PROVVEDIMENTI AGCM E CONSEGUENTI:**

- provvedimento sanzionatorio AGCM n. 25802 del 22 dicembre 2015 per aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, confermato dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18080/2019
- provvedimenti di esclusione Consip del 16 giugno 2017 dalla *"Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le Pubbliche Amministrazioni" e* (Consip Caserme)*"Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia di sanificazione ed altri servizi per gli enti del servizio sanitario nazionale*" (Consip Sanità) → il Consiglio di Stato con sentenza depositata il 20.01.2020 ha confermato la sentenza di prime cure di rigetto del ricorso presentato da CNS avverso il provvedimento amministrativo. Conseguentemente Consip ha comunicato a CNS l'esclusione precedentemente disposta.
- provvedimento di esclusione Consip comunicato in data 06.03.2020 dalla gara "*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura individuati dall'art. 101 del D. Lgs. N. 42/2004"* (Gara Musei).
- provvedimento di esclusione Consip del 17.07.2020 dalla gara "*Procedura a aperta per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli Edifici, in uso, a qualsiasi titolo, delle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie"* Edizione 2. (Gara MIES).

Preliminarmente, rilevate le seguenti questioni giuridiche:

- Sussunzione del fatto quale l'intesa restrittiva della concorrenza nell'art. 80 comma 5 lettera c) del D. lgs 50/2016, in materia di gravi illeciti professionali;
- Rilevanza temporale del primo provvedimento sanzionatorio dell'AGCM ai sensi del comma 10 bis secondo periodo dell'art. 80 del D. lgs 50/2016;

La Stazione Unica Appaltante ha condotto un'istruttoria all'esito della quale emerge quanto segue:

- ✓ Nella nozione di "illecito professionale", come stabilito anche dalla giurisprudenza europea, rientra "*qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore";* e ancora "*la commissione di un'infrazione alle regole della concorrenza, e in particolare qualora tale infrazione sia stata sanzionata con un'ammenda, costituisce una causa di esclusione rien-*

trante nell'art. 45, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2004/18."(Corte di Giustizia 18 Dicembre 2014 n. 470). Pertanto, sono ricompresi non soltanto inadempimenti e condotte negligenti commessi nell'esecuzione di un contratto pubblico, ma anche i fatti illeciti occorsi nella fase prodromica della procedura ad evidenza pubblica.

- ✓ L'illecito antitrust, quale l'intesa restrittiva della concorrenza, fermo restando l'autonomo potere di valutazione delle stazioni appaltanti, ha potenziale rilevanza escludente. (Corte di Giustizia 4 Giugno 2019 causa C-425/18).
- ✓ La durata di esclusione è pari a tre anni e, ai sensi del comma 10 bis, secondo periodo art. 80, decorre dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione, ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto,

- L'intesa restrittiva della concorrenza può essere considerata alla stregua di un grave illecito professionale, ai sensi del comma 5 lettera c) dell'articolo 80;
- Il periodo di rilevanza pari a tre anni ex art. 80 comma 10 bis secondo periodo, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di conferma in caso di impugnativa.

Successivamente, ai fini di valutare, con mezzi adeguati, la gravità dell'illecito e l'integrità e affidabilità dell'operatore economico si è fatto riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata all'operatore economico relativamente alla procedura ID 4470 :

- tramite di richiesta di soccorso istruttorio (Prot. 42981_2020), per l'esibizione di tutta la documentazione menzionata nell'informativa allegata alla domanda di partecipazione;
- ad interpellare Il Gruppo Torinese Trasporti (Prot. 46118_2020), committente dell'appalto dal quale l'operatore è stato dichiarato decaduto a seguito del primo provvedimento AGCM (provvedimento di decadenza poi annullato dal TAR Piemonte) per un giudizio sull'affidabilità dell'operatore economico.

In ossequio alle richieste avanzate:

- Consorzio Nazionale Servizi ha fornito la documentazione richiesta con riscontro Nota Prot. 44731_2020.
- Il Gruppo Torinese Trasporti di Torino ha fatto pervenire alla scrivente riscontro con Nota Prot. 48842 del 23 Novembre 2020.

Sulla base della documentazione prodotta da Consorzio Nazionale Servizi e da autonomi approfondimenti la Stazione Unica Appaltante ha condotto una serrata istruttoria all'esito dalla quale emerge quanto segue:

- con riferimento al Provvedimento sanzionatorio AGCM del 22 Dicembre 2015 la scrivente ha rilevato che l'intesa restrittiva della concorrenza ha riguardato l'accordo tra gli operatori economici finalizzato a suddividersi i lotti posti a basa di gara, secondo una logica, per lo più territoriale, al fine ultimo di garantire la conservazione del cosiddetto "Portafoglio clienti" ed evitare sovrapposizioni tra i partecipanti stessi: presentare offerte solo per i lotti per i quali si aveva la certezza che si sarebbe risultati aggiudicatari.

Nonostante la condotta posta in essere da Consorzio Nazionale Servizi, la Stazione Unica Appaltante non ha ritenuto che la stessa potesse essere ritenuta rilevante e far venir meno un giudizio positivo dell'affidabilità e integrità dell'operatore economico: infatti così come sancito dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, sezione IX, 4 Giugno 2019, C-425/18) e nazionale (TAR Piemonte 11.11.2019 n. 1118), la decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza non può comportare l'esclusione automatica dell'operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in quanto, conformemente al principio di proporzionalità, l'accertamento della sussistenza dell'errore grave necessita della valutazione specifica e concreta del comportamento dell'operatore economico interessato. **Vista l'assenza di auto-dichiarazioni nel senso di ulteriori sviluppi di tali fattispecie si conferma questa valutazione anche nell'ambito della presente procedura.**

Nella stessa direzione vanno le Linee Guida ANAC n. 6, le quali, nel declinare i criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali, affermano che la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere parametrata al principio di proporzionalità, assicurando che:

- le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
- l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
- l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata;
- il requisito della gravità del fatto illecito sia valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrarre con l'operatore economico interessato;

In relazione al caso di specie:

1. Dalla commissione del fatto, in sé considerato, sono trascorsi più di cinque anni;
2. Il *modus operandi* dell'operatore economico, come su esplicato, non pare replicabile nella gara id 4470, in considerazione il fatto che tutti gli operatori economici partecipanti alla gara hanno presentato offerta per tutti i tre lotti posti a basa d'asta;
3. L'oggetto della gara d'appalto Consip non è omogeneo con l'oggetto della Gara d'appalto oggetto dell' affidamento id 4470;
4. Consorzio Nazionale Servizi ha adempiuto al pagamento della sanzione comminata da ACGM come da documentazione esibita in sede di soccorso istruttorio relativo alla procedura id 4470;
5. Consorzio Nazionale Servizi ha promosso azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione in ragione dello specifico ruolo da ciascuno di essi ricoperto, per l'accertamento in capo agli stessi della responsabilità degli illeciti compiuti nella gestione della Società;
6. Il Gruppo Torinese Trasporti, interpellato sulla vicenda che vedeva coinvolto proprio CNS sfociata nella sentenza della Corte di Giustizia già menzionata, ha fatto pervenire alla qui scrivente Stazione Appaltante un giudizio positivo sulla affidabilità dell'operatore economico essendo in corso di regolare esecuzione contratti pubblici con lo stesso.

Per quanto attiene ai successivi Provvedimenti di esclusione Consip sopra riportati la Stazione appaltante ritiene non possano integrare la causa di esclusione ex art. 80 comma 5. Infatti dalla documentazione pervenuta alla qui scrivente emerge che la ragione degli stessi risiede solo ed esclusivamente nella mancanza di un requisito specifico, che si ripete per tutte le gare bandite da Consip su menzionate, previsto dall'art. 11, comma 11 lettera d e comma 2 delle Condizioni Generali Consip: "il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articoli 1456 codice civile".
Pertanto, anche in questo caso, la Stazione Unica Appaltante, non ha ritento essere stata, in concreto, integrata nessuna della fattispecie di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80, essendo, i provvedimenti di esclusione basati nella sostanza, ancora una volta, sul provvedimento sanzionatorio AGCM. (2015). **Vista l'assenza di auto-dichiarazioni nel senso di ulteriori sviluppi di tali fattispecie si conferma questa valutazione anche nell'ambito della presente procedura.**

Provvedimento sanzionatorio AGCM del 17 Aprile 2019: dall'autodichiarazione dell'operatore economico emerge che il Consiglio di Stato, con Sentenza 3571/2022 del 09/05/2022 ha accolto l'appello di CNS annullando il provvedimento sanzionatorio di AGCM. In conseguenza di ciò, AGCM ha deliberato, in data 03/02/2023, una ridefinizione della sanzione a carico di CNS applicando una rilevante riduzione dell'importo originario.

Preliminarmente si possono richiamare in questa sede, le valutazioni fatte con riferimento alla procedura di gara ID 4470 e nello specifico:

Dalla lettura del provvedimento AGCM si evince che:
1. il procedimento AGCM è stato avviato prima dell'aggiudicazione definitiva;
2. nelle more del procedimento Antitrust, Consorzio Nazionale Servizi ha attuato le misure c.d. *self cleaning*;
3. non ha confermato le offerte inizialmente presentate, ritirandosi di fatto dalla procedura.

Proprio con riferimento alle misure di c.d. *Self Cleaning* l'operatore economico ha fatto pervenire alla scrivente Stazione Appaltante la documentazione concernente le misure adottate al fine di dimostrare la sua integrità e affidabilità.
Difatti l'art. 57 della direttiva europea 2014/24 individua, tra le situazioni concrete per effetto delle quali l'operatore economico può dimostrare il permanere della propria affidabilità, quella di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Inoltre anche le Linee Guida n. 6 ANAC individuano tra i "mezzi adeguati" che la stazione Appaltante può tenere in considerazione al fine di esprimere un giudizio positivo sull'affidabilità dell'operatore sono proprio le misure di "ravvedimento", tra le quali vengono citate: l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative, l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale, la rinnovazione degli organi societari, l'adozione e l'efficacia attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento, la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
Consorzio Nazionale Servizi ha adottato, circa la gestione dei rapporti con le ditte consorziate e le modalità di scelta di quelle da candidare alla procedura di gara ad evidenza pubblica e la conseguente propria affidabilità e integrità, anche con riguardo a quanto emerso in sede di istruttoria Consip nella gara "Pulizie" le seguenti misure:
Nell'Aprile 2018 ha novellato il Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di pre-assegnazione, assegnazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture ai soci;

In data 03.03.2020 ha provveduto all'aggiornamento del modello di organizzazione relativamente all'approvvigionamento, alla segreteria societaria, alle risorse umane, alla partecipazione gara, alla parte legale, alle attività c.d. "ICT", alla gestione delle politiche commerciali e attività di Scouting, alla gestione delle certificazioni e delle attestazioni, alla gestione dei sistemi di compliance, alle gestione dei rapporti con soci, gestione operativa dell'esecuzione del servizio, alla finanza, alla comunicazione, all'amministrazione della contabilità. Nello specifico l'operatore economico ha provveduto alla revisione del procedimento di gestione delle non conformità di origine esterna, delle sostituzioni dei soci assegnatari; della gestione delle autorizzazioni; della gestione delle modifiche contrattuali; della gestione dell'esecuzione dei contratti d'appalto, accordi quadro e convenzioni, affidamenti diretti e rinegoziazioni contrattuali; della gestione della partecipazione a gare ad evidenza pubblica; della gestione commerciale;

Si è dotato di un nuovo Codice di comportamento e di un nuovo Codice etico;

Si è dotato di un nuovo Regolamento concernente l'ammissione dei soci al Consorzio;

Ha predisposto l'adozione di un nuovo programma di compliance antitrust e individuato all'esterno dell'organizzazione un Responsabile della Compliance ed un Risk Manager.

Da ultimo C.N.S ha aggiornato lo Statuto societario lo scorso luglio 2021 e il Modello Organizzativo e Gestionale nel giugno 2021.

2. SECONDA SEZIONE: RISOLUZIONI

Si fa riferimento ai provvedimenti di risoluzione contrattuale dalla documentazione prodotta di seguito riportati:
1. Risoluzione AMA S.p.a. CNS risulta essere affidataria della gara "Servizio di Raccolta differenziata porta a porta delle frazione di rifiuto organico (Codice CER 200302 –200108), multi materiale leggero (codice CER 150106), vetro (Codice CER 150107), carta (Codice CER 200101), ed imballaggi in carta e cartone (Codice CER 150101), presso le utenze non domestiche di Roma Capitale, per un periodo di 24 mesi – Lotto n. I e IV" (CIG 621761388E –6217591667).
Dalla documentazione prodotta dall'operatore economico si evince che:

- l'oggetto del contratto risolto è del tutto disomogeneo rispetto a quello dell'appalto oggetto del presente affidamento;
- la causa di risoluzione non ha riguardato eventuali deficienze nell'esecuzione del contratto stesso.

Complessivamente, in considerazione dei seguenti elementi:
- assenza dei presupposti e degli elementi enucleati quali sintomatici della significatività delle inadempienze ai fini dell'applicabilità dell'art 80 c. 5 lett c ter) quali la ripetizione delle stesse, indice di una persistente carenza professionale;
- totale estraneità dell'appalto oggetto di risoluzione rispetto al contratto da affidare;
- le misure di self-cleaning attuate da CNS come evidenziate nella PRIMA SEZIONE;
- la sottoscrizione in data 09/02/2022, tra AMA e CNS di un accordo transattivo ad integrale definizione del giudizio a cui faceva seguito l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XVII del 17/02/2022 che disponeva l'estinzione del giudizio.

Si ritiene che la fattispecie di cui sopra non sia motivo di esclusione non configurandosi quale elemento che possa vanificare la professionalità, l'affidabilità e l'integrità dell'operatore stesso.

2. Provvedimento di Risoluzione da parte dell'Istituto Romano di San Michele del 25.03.2019, sub iudice.

CNS risulta essere affidataria della gara " Servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti".

Dalla documentazione prodotta dall'operatore economico si evince che:

- l'esecuzione del servizio veniva affidato alla consorziata ALL FOOD S.p.a.
- l'oggetto del contratto risolto non è del tutto omogeneo rispetto a quello dell'appalto oggetto del presente affidamento;
- il contenzioso, a seguito di sentenza n. 5512/2022 del Tribunale Civile di Roma che ha confermato il provvedimento di risoluzione, è ancora sub iudice stante appello presentato da CNS alla Corte d'Appello di Roma (con previsione di udienza fissata al 17 dicembre 2024).

Si fa inoltre riferimento alle misure di self-cleaning attuate da CNS come evidenziate nella PRIMA SEZIONE.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la fattispecie in oggetto non sia motivo di esclusione non configurandosi quale elemento che possa vanificare la professionalità, la affidabilità e l'integrità dell'operatore stesso.

3. Altri Provvedimenti

a) Penale contrattuale n. 677518/T. MAN del 24.05.2021 ASL Caserta
Il fatto si riferisce alla fornitura relativa alla Convenzione Consip SIE2 (Servizio di Energia e Servizi Connnessi).

Dalla documentazione prodotta dall'operatore economico si evince che:

- l'esecuzione del servizio veniva affidato alla consorziata esecutrice Modus FM;

- l'oggetto del contratto risolto è del tutto disomogeneo rispetto a quello dell'appalto oggetto del presente affidamento;
- il contenzioso, è ancora sub iudice stante appello presentato da CNS alla Corte d'Appello di Roma (con previsione di udienza fissata al 19 dicembre 2023);
- con ordinanza del 23/06/2022 il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo il ricorso presentato da CNS, ha disposto l'inibizione di qualunque iniziativa tesa alla escussione della garanzia rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in relazione al contratto di fornitura di cui al presente giudizio.

Si rimanda inoltre alle misure di self-cleaning attuate da CNS come evidenziate nella PRIMA SEZIONE.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la fattispecie in oggetto non sia motivo di esclusione non configurandosi quale elemento che possa vanificare la professionalità, la affidabilità e l'integrità dell'operatore stesso.

b) Penali contrattuali Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM)
Il fatto si riferisce all'appalto ad oggetto la "realizzazione di un sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie".

Dalla documentazione prodotta dall'operatore economico si evince che:
- l'oggetto del contratto risolto è del tutto disomogeneo rispetto a quello dell'appalto oggetto del presente affidamento;
- il contenzioso, è ancora sub iudice stante atto di citazione presentato da CNS al tribunale Civile di Campobasso (con previsione di udienza fissata al 10 maggio 2023);
- la penale oggetto di contenzioso risulta di lieve entità (pari a circa il 2% dell'importo contrattuale).

Per tali motivi, si ritiene che la fattispecie in oggetto non sia motivo di esclusione non configurandosi quale elemento che possa vanificare la professionalità, la affidabilità e l'integrità dell'operatore stesso.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Stefano Semorile

ID.4555 - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA – SCHEDA CONCORRENTE

Operatore economico: **CIRFOOD S.C.**

Con riferimento all'operatore **CIRFOOD S.C.** esaminata l'autocertificazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 allegata alla domanda di ammissione presentata tramite piattaforma SINTEL si è proceduto ad avviare la richiesta di integrazioni documentali al fine di acquisire gli elementi autocertificati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con richieste a mezzo PEC Prot. 15012 e a mezzo piattaforma SINTEL con ID 166629337 del 15/03/2023 alle quali l'operatore ha riscontrato con PEC prot.15905 del 20/03/2023 e con ulteriore richiesta di chiarimenti a mezzo piattaforma SINTEL con ID 167251413 del 29/03/2023 alla quale l'operatore ha riscontrato con piattaforma SINTEL ID 167483742 del 03/04/2023.

L'operatore economico, in sede di integrazione documentale, ha trasmesso l'elenco dettagliato dei contratti di gestione dei servizi di ristorazione con un numero totale di oltre 150 contratti gestiti dal 2018 e di ben 318 contratti in fase di esecuzione.

Sono stati valutati:

1. <u>Risoluzione Comune di Pescara 2828 del 10/08/2018 contratto di concessione servizio di refezione scolastica.</u>
   La risoluzione si riferisce ad un contratto che vedeva l'operatore economico capogruppo mandataria del RTI concessionario.
   Avverso tale risoluzione, l'operatore economico ha presentato Atto di citazione c/o il Tribunale di Bologna in data 03/08/2018.
   La fattispecie era già stata valutata in sede di scioglimento delle riserve di ammissione in riferimento alla procedura di gara ID.4373 avente oggetto analogo, pubblicata dalla Stazione Appaltante di Città Metropolitana il 26/02/2021 con scadenza delle offerte stabilita al 01/04/2021.
   Come da esito delle valutazioni effettuate in tale occasione, a seguito della richiesta del provvedimento Determina Dirigenziale Reg. sett.10032 e Re. Gen. n. 2828 con cui è intervenuta la risoluzione contrattuale da parte del comune di Pescara. Il provvedimento è stato impugnato prima davanti al Tribunale di Bologna e poi davanti alla Corte di Appello di Bologna. Tale contestazione giudiziale della risoluzione è pendente. Il Tribunale di Bologna non si è espresso in merito alla fondatezza delle contestazioni formulate dal Comune per procedere alla risoluzione, ma solo relativamente al profilo della giurisdizione (ritenuta dal Tribunale di Bologna di competenza del TAR in relazione alla natura concessoria del rapporto).
   Al fine di valutare nel merito l'affidabilità dell'operatore e l'entità delle eventuali carenze riscontrate vennero avviate ulteriori richieste di documentazione circa:
   - la quantificazione dell'incidenza del fatturato riguardante il contratto stipulato con il Comune di Pescara, oggetto di risoluzione contrattuale in data 10/08/2018, rispetto al fatturato complessivo degli ultimi tre anni riguardanti i contratti della ristorazione scolastica stipulati dall'o.e. (da dimostrare con idonea documentazione);
   - la quantificazione delle somme escusse dal Comune di Pescara in riferimento alla risoluzione de qua.

   Entro il termine assegnato l'o.e. aveva provveduto ad integrare la documentazione richiesta, dichiarando un'incidenza del fatturato riferito al Comune di Pescara sul proprio fatturato complessivo, pari allo 0,77% per l'anno 2017 e allo 0,45% per l'anno 2018, nonché l'assenza di somme escusse dal Comune di Pescara in relazione alla disposta risoluzione.

VALUTAZIONE: le vicende di cui sopra sono valutate ai fini della loro eventuale riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 80 c. 5 lett. c ter) del codice.

In considerazione del fatto che:

- tutt'ora è pendente il giudizio per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'operatore sta procedendo al ricorso in Cassazione;
- l'incidenza dell'importo relativo al contratto risolto anticipatamente dal Comune di Pescara è minimale rispetto al totale del fatturato annuo complessivo dell'operatore economico (0,77% per l'anno 2017, 0,45% per l'anno 2018 in cui è avvenuta la risoluzione);
- dal Comune di Pescara che ha disposto la risoluzione non è stata applicata alcuna penale/escussione.

Sulla base di quanto sopra dedotto si conclude che non sono ravvisabili gli estremi per ritenere la fattispecie di cui sopra sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. c ter). In particolare la risoluzione dichiarata non dimostra significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto non sussistendo il presupposto dell'effettiva dimostrazione delle carenze esecutive del precedente contratto d'appalto palesato dalla mancata escussione da parte della Stazione Appaltante della cauzione prestata dall'appaltatore. Non si ravvisa la concreta possibile incidenza dell'episodio della risoluzione contestata dal Comune di Pescara sull'affidabilità professionale e sulla integrità dell'operatore economico sull'appalto oggetto del presente affidamento. Detta valutazione è rapportata altresì alle garanzie fornite dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni aziendali dello stesso che si riflettono nell'impatto percentuale minimale che il fatturato generato dall'appalto risolto dal Comune di Pescara determina sul fatturato globale annuo.

2. <u>Indagini Procura della Repubblica di Pescara n. 3506/2018 e successivo rinvio a giudizio</u>

Il procedimento si riferisce all'esecuzione del servizio di mense scolastiche per il Comune di Pescara per il periodo 2016/2020 in cui CIRFOOD ricopriva il ruolo di aggiudicataria (in ATI con Bio Ristoro).
Il procedimento penale, disposto tra gli altri nei confronti di quattro soggetti riconducibili a CIRFOOD (che nella vicenda risulta responsabile civile), si riferisce ai reati di cui agli artt. 81, 113, 356 c. II in relazione all'art. 355 c. II, n. 1, agli artt. 113, 452 in relazione all'art. 444 c.p. e agli artt. 113 e 590 c.p. (questi due ultimi reati di lesioni colpose perseguibili a querela di parte sono stati dichiarati estinti per rimessione denunce-querele).
Il Tribunale di Pescara con decreto del G.I.P. a seguito dell'udienza preliminare del 03/06/2022, ha disposto il rinvio a giudizio. Il procedimento penale risulta ancora in fase di istruttoria dibattimentale con fissazione di prossima udienza il 18/05/2023.
L'operatore economico, nel riscontro presentato in sede di chiarimenti, dichiara che l'azienda dal mese di dicembre 2018 ha attivato un percorso di rafforzamento delle procedure di gestione dei fornitori e della sorveglianza in particolare sulle tematiche di igiene alimentare, tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto obblighi contrattuali attraverso l'istituzione di un Comitato Compliance del Gruppo CIRFOOD.
L'Azienda, inoltre, ha attuato misure di self cleaning:
- *…….omissis (l'operatore indica il nominativo di un dipendente che per ragioni di privacy qui viene omesso)*, in qualità di procuratore generale della gara di appalto del Comune di Pescara è stato inizialmente trasferito ad altro settore mentre, a decorrere dal 22/10/2021, si è concluso il rapporto di lavoro;
- *…….omissis (l'operatore indica il nominativo di una dipendente che per ragioni di privacy qui viene omesso)* è stata trasferita ad altra direzione aziendale e, dal mese di maggio 2019, la funzione di Responsabile Sistemi Certificati è stata attribuita ad una figura altamente specializzata e qualificata.
- per il ruolo di *…….omissis (l'operatore indica il nominativo di un dipendente che per ragioni di privacy qui viene omesso)* indagato in qualità di direttore degli acquisti l'o.e non ha indicato misure preventive.

Sono state attuate politiche di riorganizzazione interna messe in atto dall'operatore.
Ai sensi dell'art. 57 della direttiva europea 2014/24 sono individuate, tra le situazioni concrete per effetto delle quali l'operatore economico può dimostrare il permanere della propria affidabilità l'aver a-

dottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
A tal proposito, l'operatore ha attuato politiche di riorganizzazione interna sia in riferimento alla nuova "Procedura Gestione Fornitori" (2018), sia attraverso l'istituzione di un Comitato Compliance del Gruppo CIRFOOD (2021) con lo scopo di prevenire eventi che possano coinvolgere responsabilmente l'impresa stessa con particolare riguardo al rapporto con i fornitori ed al potenziamento della sorveglianza in materia di anticorruzione ed antitrust, oltre che all'attenzione nei riguardi dell'igiene alimentare.
Inoltre, a fare data dal mese di maggio 2019, è stato attribuito il ruolo di responsabile dei Sistemi Certificati ad una figura in possesso di Diploma di Laure in Scienze e Tecnologie Alimentari, con dichiarate esperienze plurime nel settore specifico della qualità e sicurezza alimentare. Contestualmente, dal gennaio 2020, è stata istituita la figura di *Quality Supply Chain & Tender Management* attribuita a soggetto in possesso di Diploma di Laurea in Biologia applicata alle scienze della nutrizione con dichiarata esperienza nel campo della qualità e sicurezza alimentare.
Infine, dal gennaio 2022 è stato avviato da CIRFOOD un percorso formativo del proprio personale volto a sensibilizzare il medesimo nei campi della responsabilità amministrativa, dell'anticorruzione e dell'antitrust.

VALUTAZIONE: con riferimento all'applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. a) e c), pur rilevando la gravità dei fatti contestati e il rinvio a giudizio dei soggetti coinvolti, si ritiene opportuno considerare che i fatti dichiarati, riferiti, tra l'altro ad un periodo di tempo risalente a circa cinque anni fa, non siano tali da pregiudicare il giudizio sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico in considerazione anche delle misure di self-cleaning e di riorganizzazione dichiarate.

3. <u>Decadenza dell'aggiudicazione notificata in data 26/07/2019 dalla Provincia Autonoma di Trento con Determinazione Dirigenziale n.4.</u>

La fattispecie era già stata valutata in sede di scioglimento delle riserve di ammissione in riferimento alla procedura di gara ID.4373 avente oggetto analogo, pubblicata dalla Stazione Appaltante di Città Metropolitana il 26/02/2021 con scadenza delle offerte stabilita al 01/04/2021.
Come da esito delle valutazioni effettuate in tale occasione, a seguito di richiesta in data 07/04/2021 l'o.e. ha trasmesso la seguente documentazione rilevante ai fini della valutazione:

- Provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione disposto dalla Provincia autonoma di Trento.
- Determina ANAC n. 320 del 1.4.2020 che ha dichiarato l'archiviazione del procedimento a carico CIRFOOD riferito al provvedimento di esclusione adottato dalla Provincia Autonoma di Trento.

VALUTAZIONE: Le vicende di cui sopra sono valutate ai fini della loro eventuale riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 80 c. 5 lett. c ter) del codice.
Dalla documentazione pervenuta si evince la non omogeneità dell'oggetto contrattuale cui è riferita la decadenza (appalto di servizio sostitutivo di mensa per dipendenti) con quello oggetto del presente affidamento (concessione del servizio di ristorazione scolastica) nonché la riconducibilità della disposta decadenza ad una carenza esclusivamente organizzativa dell'operatore economico e non esecutiva.
Sulla base di quanto sopra dedotto si conclude che non sussistano gli estremi per ritenere le fattispecie configurabile all'ipotesi dell'art. 80 comma 5 lett. c ter) ed in particolare, la decadenza dell'aggiudicazione dichiarata, non integra gli estremi della dimostrazione di *significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto*.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Stefano Semorile

ID.4555 - ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA – SCHEDA CONCORRENTE

Operatore economico: **VOLPI PIETRO SRL**

La documentazione amministrativa presentata risulta completa.
Attraverso la procedura di integrazione documentale è stato richiesto con nota in data 15/03/2023 (pec 15028/2023) di allegare il modello Allegato A sottoscritto dal legale rappresentante della Società, comprensivo dell'autocertificazione delle "dichiarazioni di qualificazione" indicate a pag. 8 dello stesso modello che, per errore, risultavano sbarrate nel modello inoltrato in sede di presentazione dell'offerta.
La documentazione richiesta è stata correttamente inoltrata con prot. 15081 in data 15/03/2023.
Si è richiesto, inoltre, tramite piattaforma telematica SINTEL con nota ID 166742700 in data 17/03/2023, di trasmettere, a completamento della polizza fideiussoria, copia del mandato di firma dell'agente assicurativo per conto della Reale Mutua Assicurazione, documento che risulta correttamente riscontrato con nota trasmessa sulla piattaforma SINTEL ID 166743405 in data 17/03/2023.
Il concorrente avendo regolarizzato nei termini indicati la documentazione amministrativa risulta ammesso alla presente procedura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Stefano Semorile